



ANPAL SERVIZI S.p.A.
(già Italia Lavoro S.p.A.)

Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori stranieri non accompagnati e giovani migranti

RIAPERTURA TERMINI

CUP: I56D15000350001

FONDI DISPONIBILI:

**Programmazione 2014 - 2020 FSE PON Inclusionione di cui
oggetto della presente riapertura:**

Euro 850.000,00

Pubblicato il 08/03/2019

1. Premessa

Il fenomeno dell'arrivo dei minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA) è in costante crescita e riguarda tutti gli Stati dell'Unione Europea. I dati sul flusso degli ultimi anni rendono evidente che l'arrivo di MSNA rappresenta ormai un elemento strutturale e non congiunturale dei percorsi migratori verso l'Europa e il nostro Paese in particolare. Proprio per questo la Commissione Europea ha sottolineato la necessità di rafforzare la strategia dell'UE sui diritti dei minori e ha presentato un *Piano di azione sui minori non accompagnati (2010-2014)* nel quale, dopo aver segnalato l'insufficienza dei dati sul fenomeno a disposizione degli Stati membri, propone tre linee d'azione principali: la prevenzione, la definizione di programmi di protezione regionale, il rafforzamento dell'accoglienza e l'identificazione di soluzioni durature per l'integrazione socio lavorativa. La necessità di garantire soluzioni durature volte a favorire l'inclusione sociale dei minori migranti e a fornire loro supporto nella fase di transizione verso l'età adulta è altresì evidenziata nella più recente Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio vertente sulla protezione dei minori migranti (COM(2017) 211).

In Italia la presenza di minori stranieri non accompagnati nell'ultimo decennio è aumentata in modo significativo.

Al 31 dicembre 2018 risultano presenti e censiti in Italia 10.787 minori stranieri non accompagnati, la maggior parte dei quali si trova in Sicilia. Altre regioni con una significativa presenza di minori stranieri non accompagnati sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e il Lazio. I principali Paesi di origine sono l'Albania, l'Egitto e il Gambia. Si tratta in prevalenza di minori di genere maschile e con un'età superiore ai 16 anni.

Sono giovani che, secondo la normativa italiana, hanno il diritto all'accoglienza e alla realizzazione di progetti di integrazione e di accompagnamento all'autonomia fino al compimento della maggiore età.

La particolarità del target dei minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia richiama con maggiore insistenza la necessità di avviare percorsi di integrazione strutturati che consentano la loro permanenza regolare nel nostro Paese.

La normativa vigente consente ai minori, che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, di ottenere comunque un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali: parere, comunque, vincolato alla presentazione di un progetto individuale di integrazione sociale.

La regolarità giuridica nel passaggio alla maggiore età chiama in causa una riflessione più ampia sulle complessive politiche di inserimento rivolte a questo target e sulla capacità, da parte dei minori e dei giovani, di scegliere in autonomia percorsi di inclusione e traiettorie di vita più adeguate ai loro bisogni e desideri.

In tale contesto ANPAL Servizi S.p.A. sta attuando, per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione – già dalla fine del 2015 come da DD del 29/12/2015 - il progetto denominato “Percorsi per la formazione, il lavoro e l’integrazione dei giovani migranti”, che si è proposto di sviluppare una azione pilota volta a sperimentare un modello di intervento di integrazione, *empowerment* e inserimento socio lavorativo dei minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta e dei giovani migranti.

In ragione dello stato di attuazione e dei risultati ottenuti dall’Avviso precedentemente pubblicato e del suo rifinanziamento, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha ritenuto necessario implementare l’azione con un ulteriore finanziamento pari a € 850.000,00 a valere sul FSE PON Inclusione finalizzato all’assegnazione di ulteriori 170 “doti individuali” di inserimento socio-lavorativo, spostando su fondo comunitario l’intera dotazione finanziaria di tutte le fasi del progetto (da Fondo Politiche Migratorie a FSE PON Inclusion).

2. Normativa di riferimento

- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione);
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione);
- Decreto Presidente Consiglio Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in combinato disposto di cui all’art. 12, comma 20, del decreto legge 95/2012, convertito con modifiche nella L. 135/2012;
- Le vigenti disposizioni normative regionali, nazionali ed internazionali applicabili nel settore di riferimento dell’Avviso e in particolare quelle riguardanti la prima assistenza e accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati, e la loro protezione internazionale;
- Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;

- Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamenti di esecuzione della Commissione per 2014-2020 e, in particolare 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014 il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) 2015/207, la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia – CCI;
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 che approva l’Accordo di Partenariato con l’Italia relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014–2020;
- Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 08/02/2018 che modifica la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014;

- Decisione di esecuzione C(2014) 10130 del 17/12/2014 che approva il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione";
- Decisione di esecuzione C(2017) n. 8881 del 15/12/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2014) 10130 del 17/12/2014;
- Decisione di esecuzione C(2018) 8586 del 06/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)10130;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e s.m.i.;
- Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- Circolare n. 40 del 7 dicembre 2010, relativa ai "Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 352, 24 dicembre 2013);
- Decreto Direttoriale del 19.12.2013, recante "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le Competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione";
- Decreto Legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 "Attuazione della Direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale";
- Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";
- D.P.R. del 12 gennaio 2015, n. 21 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale" a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva

2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 34 del 23 dicembre 2015 "D. Lgs. n. 150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - prime indicazioni";
- Legge 7 aprile 2017 n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
- Decreto Legge n. 113 del 04.10.2018 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" - convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 01.12.2018.

Tirocini

- "Linee guida in materia di tirocini" - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni in data 23 gennaio 2013; Normative adottate, in materia, dalle singole Regioni e Province Autonome, a seguito del recepimento delle Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni in data 24 gennaio 2013;
- Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015;
- Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

3. Finalità dell'intervento

Obiettivo dell'intervento è la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori stranieri non accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione internazionale, in fase di transizione verso l'età adulta e a giovani migranti fino al compimento del 23° anno d'età, che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati. I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della "dote individuale", con la quale - insieme ad una dotazione monetaria - viene garantita l'erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all'inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia (formazione *on the job*, tirocinio), attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati e individuali. In tal modo si intende anche potenziare e qualificare la *governance* fra gli attori istituzionali, con particolare riguardo agli EE.LL. e i principali *stakeholder* per la messa a sistema e il trasferimento di un modello di intervento per la presa in

carico integrata e l'inserimento socio lavorativo di tale target che sia saldamente incardinato al sistema dei servizi territoriali per il lavoro, la formazione e l'integrazione, tenendo conto della riforma del lavoro e del sistema dei servizi attuata con il Jobs Act. Fondamentale, per la realizzazione dell'intervento, e in particolare per le azioni rivolte ai minori non accompagnati, è il ruolo dei Comuni, titolari della presa in carico dei minori e responsabili del loro percorso di integrazione socio-lavorativa.

L'ambito territoriale di riferimento dell'intervento è quello nazionale.

4. Definizioni

Nel presente Avviso si intendono con i seguenti termini:

- **Straniero:** il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide.
- **Minore straniero non accompagnato:** il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
- **Minore straniero non accompagnato richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria:** il minorenne di cui al precedente capoverso che ha presentato richiesta di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva o titolare di protezione internazionale o umanitaria.
- **Giovane migrante:** straniero che non ha ancora compiuto 23 anni, entrato in Italia come minore non accompagnato, non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.
- **Destinatari:** le tipologie di soggetti indicate al § 5.
- **Beneficiari:** i soggetti proponenti, ovvero i soggetti attuatori degli interventi ammessi al finanziamento pubblico indicati al § 6.
- **Dote individuale di inserimento socio-lavorativo:** il contributo, del valore massimo di € 5.000,00, per ciascun percorso integrato rivolto ai destinatari indicati nell'Avviso, che prevede l'erogazione di servizi di integrazione socio lavorativa.
- **Piano di Intervento Personalizzato (PIP):** è il documento che descrive le attività che saranno messe in atto per favorire l'inserimento socio – lavorativo del destinatario, in cui sono descritte schematicamente le fasi del percorso che il soggetto dovrà realizzare, contestualizzando le singole attività, erogate in modo individuale, in ragione di bisogni, risorse, potenzialità ed aspirazioni del singolo destinatario, secondo le specifiche riportate nel presente Avviso.
- **Tirocinio:** misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento

lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

- **Soggetti ospitanti:** i soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio e individuati dai beneficiari (soggetti proponenti) a svolgere parte dell'attività di tutoring e accompagnamento al training *on the job* (tutoraggio aziendale).

5. Destinatari

Minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l'età adulta, che al momento dell'avvio del tirocinio abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e che siano in condizione d'inoccupazione o disoccupazione; giovani migranti, entrati come minori non accompagnati, che non abbiano compiuto 23 anni d'età alla data di avvio del tirocinio, ivi compresi i richiedenti e i titolari di protezione umanitaria o internazionale, in condizione d'inoccupazione o disoccupazione.

Ai fini della partecipazione alle attività il destinatario deve:

1. risultare censito nella banca dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione. In difetto di tale circostanza, il requisito dell'ingresso in qualità di minore non accompagnato dovrà essere comprovato attraverso attestazione formale del Comune che ha avuto in carico il giovane;
2. essere entrato in Italia da almeno sei mesi all'atto della richiesta di "nulla osta".

Per ogni singolo Destinatario potrà essere finanziata una sola "Dote individuale di inserimento socio-lavorativo"; pertanto, i Destinatari che hanno già beneficiato dei finanziamenti concessi con l'Avviso pubblicato il 28/09/2016 (I Fase) e successiva riapertura dei termini (II Fase), non potranno usufruire dei benefici legati alla presente riapertura dei termini (III Fase).

6. Beneficiari (soggetti proponenti)

I soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione ai sensi del D.Lgs. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i. (iscritti nell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro - Sezioni I e III) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, purché qualificati dalle normative regionali quali enti promotori di tirocini extracurricolari.

Per l'attribuzione dei benefici legati alla presente riapertura dei termini dell'Avviso, sono da intendersi beneficiari esclusivamente i soggetti proponenti giudicati idonei e presenti nell'elenco pubblicato il 6 settembre 2017 e nei successivi cinque provvedimenti di rettifica a seguito del completamento dell'iter amministrativo (12/09/17, 20/09/17, 27/09/17, 3/10/2017 e 11/10/2017), previa verifica del possesso dei requisiti di legge.

Si precisa che, i beneficiari (soggetti proponenti) che nelle prime due fasi del progetto abbiano attivato percorsi di politica attiva per il numero massimo previsto (50 percorsi per beneficiari di natura pubblica; 30 percorsi per beneficiari di natura privata) non risulteranno idonei all'avvio di ulteriori attività.

Inoltre, per il solo beneficiario (soggetto proponente) di natura pubblica è esclusa ogni attribuzione economica. In tale ipotesi si procederà al pagamento della sola indennità di frequenza spettante al destinatario nonché all'erogazione del contributo a favore del soggetto ospitante, per il tutoraggio aziendale, purché di natura privata.

7. Articolazione, valore e attività ammissibili a contributo della dote

L'Avviso prevede la collocazione dei destinatari in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di durata complessivamente non superiore a 8 mesi, che si realizzano anche attraverso tirocini della durata di 5 mesi.

Ciascun percorso ha alla base una "dote individuale" per la quale è previsto il riconoscimento di:

1. un contributo al beneficiario/soggetto proponente per lo svolgimento di attività per favorire l'inserimento socio-lavorativo del destinatario;
2. una indennità di frequenza al destinatario per la partecipazione al tirocinio previsto nel percorso di integrazione socio-lavorativa;
3. un contributo al soggetto ospitante il tirocinio per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio e affiancamento durante l'esperienza di tirocinio.

I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo devono essere strutturati dal beneficiario/soggetto proponente sulla base delle tre Aree di servizio previste e delle specifiche tipologie di attività ammissibili a finanziamento nell'ambito della "dote individuale".

Le attività ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

A. AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO

- i. **Definizione del Piano di intervento personalizzato (PIP):** definisce le attività che saranno messe in atto per favorire l'inserimento socio-lavorativo del destinatario e descrive schematicamente le fasi del percorso che il soggetto dovrà realizzare, contestualizzando le singole attività in ragione di bisogni, risorse, potenzialità ed aspirazioni del singolo destinatario.

B. AREA SERVIZI DI FORMAZIONE

- i. **Tutoring e accompagnamento al training on the job**, inteso quale affiancamento utile a qualificare un'esperienza di formazione on the job, quale opportunità di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di una specifica professionalità. Si tratta dunque di esperienze classificabili come *work-experience* e/o di tirocinio formativo che possono avere differenti finalità di carattere esplorativo, conoscitivo, di inserimento o di pre-socializzazione lavorativa (tutoraggio didattico e tutoraggio aziendale).

C. AREA SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

- i. **Coaching**, finalizzato a valorizzare e sviluppare le competenze e le potenzialità personali, attraverso un processo di training personalizzato, basato su interventi di sistematizzazione e rivisitazione delle conoscenze e su tecniche di accompagnamento all'autonomia.
- ii. **Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro**. Il servizio si pone l'obiettivo di sostenere l'utente nell'acquisire competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e a facilitarne l'inserimento socio-lavorativo. Si intende in questo senso favorire l'attivazione del destinatario e lo sviluppo di abilità di ricerca attiva del lavoro, supportandolo nella predisposizione di un progetto professionale e di piani di ricerca operativa. Seguendo questa logica, il servizio si configura come un'azione di affiancamento focalizzata sull'elaborazione di strategie in grado di far fronte a diversi compiti orientativi (la scelta, la ricerca del lavoro, ecc.) e si correla con le altre azioni previste nel PIP che possono risultare complementari al raggiungimento dell'obiettivo dell'inserimento socio-lavorativo.
- iii. **Scouting aziendale e ricerca del lavoro**. Il servizio mira a facilitare l'incontro domanda/offerta di lavoro attraverso prestazioni finalizzate ad un più veloce inserimento lavorativo dei destinatari attraverso il contatto diretto con i potenziali datori di lavoro. L'intervento punta dunque alla definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e l'assistenza nel contatto con l'azienda, la diffusione del curriculum vitae; la ricerca e segnalazione delle *vacancies*, la gestione del contatto anche attraverso visite in azienda, la valutazione dei profili professionali ricercati dalle aziende.

L'importo della "dote individuale" è determinato **nella misura massima** di € 5.000,00 così ripartito:

- a. € 2.000,00 in favore del beneficiario/soggetto proponente a fronte di ciascun percorso di inserimento socio-lavorativo e di integrazione della durata di 64 ore (€ 31,25 /ora x 64 ore = € 2.000,00);
- b. € 500,00 in favore del soggetto ospitante il tirocinio come contributo per il tutoraggio aziendale di 16 ore (€ 31,25 /ora x 16 ore = € 500,00);
- c. € 2.500,00 in favore del destinatario, come indennità di frequenza del tirocinio (€ 500,00 al mese per un massimo di complessivi € 2.500,00 lordi per ciascun tirocinante per i cinque

mesi di tirocinio). Nel caso di tirocini avviati in Regioni in cui la normativa regionale preveda l'obbligo di erogare una indennità di frequenza/borsa di tirocinio superiore ad € 500,00, sarà cura del soggetto proponente assicurarsi che venga garantito il riconoscimento della differenza tra quanto erogato da ANPAL Servizi S.p.A. e quanto richiesto dalle specifiche normative regionali. ANPAL Servizi S.p.A. non erogherà una indennità di frequenza/borsa mensile di valore superiore a quanto previsto dal presente Avviso.

Tutti gli importi sopra riportati sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio.

Si specifica che, ai fini della determinazione del valore del contributo, tutte le attività dovranno essere:

- erogate in presenza del destinatario;
- erogate con modalità individuale, sulla base del rapporto 1 operatore - 1 destinatario (non in sovrapposizione con altre erogate dal medesimo operatore);
- erogate secondo unità minime di 1 (una) ora di prestazione equivalente a 60 minuti; non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima;
- debitamente certificate sulla base di registri presenza vidimati;

La filiera delle attività definita per ciascun percorso di integrazione socio-lavorativa dovrà risultare coerente con l'articolazione, in termini di attività e durata, descritta nei seguenti schemi.

La durata indicata rappresenta il limite minimo ai fini del riconoscimento della "dote individuale", fermo restando che i beneficiari/soggetti proponenti potranno prevedere attività ulteriori o una maggior durata delle stesse che tuttavia non saranno riconosciute ai fini del contributo.

Attività svolte dagli operatori del beneficiario/soggetto proponente (modalità di rendicontazione a costi standard)

Area di Servizio	Prestazioni (Attività)	Durata (in ore)
A) Servizi di accoglienza e presa in carico	i. Definizione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP)	6
Totale Area di Servizio A		6
B) Servizi di formazione	i. Tutoring e accompagnamento al training on the job (tutoraggio didattico)	40
Totale Area di Servizio B		40
C) Servizi al lavoro	i. Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro ii. Coaching iii. Scouting aziendale e ricerca del lavoro	18
Totale Area di Servizio C		18
TOTALE ORE		64

Attività svolte dagli operatori del soggetto ospitante delegato (modalità di rendicontazione a costi standard)

Area di Servizio	Prestazioni (Attività)	Durata (in ore)
B) Servizi di formazione	i. Tutoring e accompagnamento al training on the job (tutoraggio aziendale)	16
Totale Area di Servizio B		16
TOTALE ORE		16

Attività svolte dai destinatari

Area di Servizio	Prestazioni (Attività)	Durata (in mesi e ore)
B) Servizi di formazione	Tirocinio	5 mesi
Totale Area di Servizio B		5 mesi
TOTALE MESI/ORE		5 mesi

Al presente Avviso si applicano, *per relationem*, le disposizioni di semplificazione introdotte dal Regolamento (CE) 396 del 6 maggio 2009, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1081/2006 per

estendere le tipologie di costi ammissibili a un contributo del FSE, con particolare riferimento all'opzione "tabelle standard di costi unitari c.d. a processo".

Ai fini della determinazione del valore della "dote individuale" è stata realizzata un'indagine dedicata, relativa all'implementazione delle opzioni di semplificazione dei costi di cui al citato Reg. CE 396/2009, condotta su tutte le Regioni italiane che hanno definito standard di servizio comparabili. L'analisi in questione ha specificamente riguardato i parametri di costo standard adottati dalle diverse Autorità di Gestione FSE con riferimento a servizi e prestazioni uguali o analoghe a quelle previste nell'ambito del presente Avviso.

In particolare, coerentemente con la scelta di adottare l'opzione di semplificazione "tabelle standard di costi unitari c.d. a processo", il valore effettivo del contributo riconoscibile per la parte afferente ai servizi di politica attiva sarà determinato sulla base della seguente relazione:

$$\text{Spesa ammissibile} = € 31,25 \text{ (Unità di costo standard)} \times \text{n. ore di prestazioni certificate}$$

Nel rispetto del principio del "*de minimis*", i soggetti proponenti potranno presentare domande di contributo per importi tali da non oltrepassare la soglia comunitaria di contributi percepiti nel triennio di riferimento (esercizio in corso e due esercizi precedenti). Per gli effetti, il beneficiario/soggetto proponente dovrà mantenere la condizione di non aver percepito aiuti in misura superiore al "*de minimis*" e che i contributi richiesti, nell'ambito del presente Avviso, non comportino il superamento della soglia comunitaria per sé e per le proprie eventuali controllate.

Il principio "*de minimis*" si applica anche al soggetto ospitante.

8. Risorse finanziarie

Le risorse destinate alla realizzazione dei percorsi di inserimento socio-lavorativo di cui al presente Avviso (III Fase) sono pari a € 850.000,00, a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON Inclusion.

Tali risorse andranno a finanziare "doti individuali" di inserimento socio-lavorativo del valore massimo di € 5.000,00 ciascuna, secondo quanto definito nel presente Avviso, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Tenuto conto di quanto previsto al precedente Art. 6, ultimo capoverso, con riguardo all'esclusione di ogni attribuzione economica il beneficiario/soggetto proponente che abbia natura pubblica potrà attivare fino a 50 (cinquanta) "doti individuali" totali nell'ambito delle tre fasi dell'Avviso.

Diversamente, per il beneficiario/soggetto proponente che abbia natura privata, resta invariato il limite massimo di 30 (trenta) "doti individuali" totali nell'ambito delle tre fasi dell'Avviso.

9. Durata degli interventi

I beneficiari/soggetti proponenti giudicati idonei e presenti nell'elenco pubblicato il 6 settembre 2017 e nei successivi cinque provvedimenti di rettifica a seguito del completamento dell'iter amministrativo (12/09/17, 20/09/17, 27/09/17, 3/10/2017 e 11/10/2017), che saranno ritenuti idonei secondo quanto previsto agli artt. 6 e 10 del presente Avviso, potranno attivare percorsi di tirocinio entro e non oltre il 08/09/2019. I tirocini dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 08/03/2020, comprese eventuali sospensioni per chiusure aziendali.

I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo e tutte le attività svolte dagli operatori del beneficiario/soggetto proponente dovranno concludersi entro il 08/04/2020.

10. Modalità di individuazione dei Beneficiari

La presente riapertura dei termini dell'Avviso, pubblicata il 08/03/2019, si rivolge esclusivamente ai beneficiari/soggetti proponenti giudicati idonei e presenti nell'elenco pubblicato il 6 settembre 2017 e nei successivi cinque provvedimenti di rettifica a seguito del completamento dell'iter amministrativo (12/09/17, 20/09/17, 27/09/17, 3/10/2017 e 11/10/2017), senza necessità di presentare ulteriore domanda di partecipazione, purché ancora in possesso dei requisiti di legge che ne hanno determinato la pronuncia di idoneità e che ANPAL Servizi S.p.A. provvederà a verificare.

Non saranno ammesse nuove domande di partecipazione.

ANPAL Servizi S.p.A. procederà all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Laddove non venisse completata l'istruttoria in merito alla regolarità contributiva, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso, il beneficiario risulterà nell'elenco con la dicitura "ammesso con riserva". In tal caso, l'ammissione si intenderà definitiva solo a seguito del positivo esito della verifica delle regolarità contributiva, per come accertata dagli Enti preposti. La condizione della regolarità contributiva deve essere mantenuta sino al momento dell'erogazione del contributo.

ANPAL Servizi S.p.A. procederà altresì alla verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi.

L'elenco degli Enti idonei sarà pubblicato sul sito istituzionale di ANPAL Servizi S.p.A, il 23/04/2019 a meno che la complessità delle verifiche non richieda tempi più lunghi.

11. Avvio delle attività

Tutti i beneficiari/soggetti proponenti idonei, una volta individuati i destinatari, potranno dare inizio alla fase di accoglienza e presa in carico (Area di servizio A) e procedere con la definizione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco degli idonei.

I soggetti proponenti dovranno redigere il progetto formativo e la convenzione utilizzando i modelli previsti dalle Regioni e Province Autonome o, in mancanza, quelli allegati alle linee guida nazionali.

Successivamente, potrà essere richiesto il "nulla osta" all'avvio del tirocinio e conseguente finanziamento della "dote individuale" di inserimento socio-lavorativo. Si specifica ulteriormente che il numero di "doti individuali" attivabili non potrà essere superiore a 50 (cinquanta) totali nell'ambito delle tre fasi dell'Avviso per il beneficiario (soggetto proponente) che abbia natura pubblica.

Si precisa che i dati dei destinatari e dei Soggetti ospitanti potranno essere caricati sul sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. solo successivamente al ricevimento del Nulla Osta.

Per il beneficiario/soggetto proponente che abbia natura privata, non sarà possibile superare il limite massimo di 30 (trenta) "doti individuali" totali nell'ambito delle tre fasi dell'Avviso.

I beneficiari/soggetti proponenti, inoltre, al fine di ottenere il nulla osta all'avvio del tirocinio, dovranno inoltrare, all'indirizzo percorsi@pec.anpalservizi.it, entro e non oltre il 27/08/2019 i seguenti documenti:

- documento attestante il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID). In alternativa, per i destinatari minori, il patto di servizio personalizzato (art. 20 D Lgs. 150/15);
- piano di intervento personalizzato (PIP);
- copia di un valido permesso di soggiorno;
- nel caso di minore straniero non accompagnato, dichiarazione dell'Ente Locale regolarmente firmata e protocollata dal servizio competente, che attesti che lo stesso sia in carico al Comune e che definisca gli impegni dell'Ente Locale nel Piano di intervento personalizzato (PIP);
- convenzione di tirocinio;
- progetto di tirocinio formativo;

- registri delle attività formative e non formative debitamente vidimati da un Pubblico Ufficiale abilitato a tale adempimento, prima dell'avvio delle specifiche attività e successivamente alla data di pubblicazione dell'elenco degli enti idonei.

La documentazione pervenuta sarà sottoposta a verifica da parte di ANPAL Servizi S.p.A. a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco degli idonei e, se ritenuta idonea e congrua, sarà rilasciato via posta certificata il nulla osta per attivare le ulteriori attività previste dalla dote individuale di inserimento lavorativo (aree B e C).

Saranno considerate inammissibili ed escluse, le richieste di nulla osta:

- a) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, ad eccezione del progetto formativo e della Convenzione come sopra specificato;
- b) mancanti della certificazione, sull'apposito registro vidimato, dello svolgimento delle ore previste per l'Area di Servizio A "Accoglienza e Presa in Carico";
- c) pervenute ad ANPAL Servizi S.p.A. oltre il termine di cui sopra (27/08/2019);
- d) non pervenute attraverso l'utilizzo di posta certificata e non indirizzate a percorsi@pec.anpalservizi.it;
- e) prive di uno o più documenti previsti dal presente Avviso;
- f) i cui registri relativi alle attività delle Aree A, B e C siano privi di vidima o riportino una data di vidimazione precedente alla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei.

I soggetti non ammessi alle attività delle aree B e C riceveranno comunicazione tramite posta elettronica certificata. Gli stessi non potranno vantare alcun diritto su ANPAL Servizi S.p.A. per le attività realizzate con riferimento all'area di servizio A "Accoglienza e presa in carico".

I beneficiari (soggetti proponenti), con riferimento ai destinatari per i quali è stato ottenuto il "nulla osta", dovranno inserire sulla piattaforma informatica dedicata l'anagrafica del tirocinante e del soggetto ospitante presso il quale si intende attivare il tirocinio e tutte le informazioni relative alle attività del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), al fine di consentire la gestione amministrativa e il monitoraggio dei percorsi autorizzati.

Entro il giorno precedente l'avvio del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio (modello UNILAV). Copia integrale del modello Unilav generato dal sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere inviata dal beneficiario/soggetto proponente all'indirizzo percorsi@anpalservizi.it entro tre giorni dalla data di avvio del tirocinio, pena annullamento del percorso di politica attiva.

12. Riconoscimento del contributo

A pena di inammissibilità al contributo, per ciascun percorso, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) Le attività per cui si richiede il finanziamento non devono essere oggetto di altri finanziamenti/contributi pubblici e il contributo complessivo richiesto dal beneficiario non deve superare il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato conformemente a quanto previsto dal proprio Statuto;
- b) Le attività previste dall'Area di Servizio A (Servizi di accoglienza e presa in carico) sono obbligatorie e propedeutiche allo svolgimento delle attività previste dalle Aree di Servizio B (Servizi di formazione) e C (Servizi al lavoro). Le attività di definizione del Piano di intervento personalizzato (PIP) di durata pari a 6 ore devono essere erogate prima dell'avvio del tirocinio, come indicato nello schema presente all'art 7. Nel caso in cui, per un determinato destinatario, non risultino erogate e certificate tutte le ore afferenti all'Area di Servizio A, così come esplicitate nell'art. 7, non sarà riconosciuto alcun contributo;
- c) I tirocini dovranno essere realizzati in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento. La durata del tirocinio deve essere di cinque mesi;
- d) L'attività di tirocinio potrà avere una durata sino ad un massimo di 30 ore settimanali e non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali, inoltre le ore di frequenza del tirocinio non possono superare le 6 ore giornaliere;
- e) Le ore giornaliere del percorso di intervento personalizzato del destinatario, ivi comprese le ore di tirocinio, non possono superare complessivamente le 8 ore giornaliere;
- f) Il progetto formativo dovrà prevedere la realizzazione di una specifica ed adeguata unità formativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da svolgersi obbligatoriamente entro e non oltre il secondo mese dall'avvio del tirocinio, a pena di decadenza dello stesso, e debitamente certificata;
- g) Non potranno essere attivati percorsi a favore di tirocinanti/destinatari che siano legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante del beneficiario/soggetto proponente e del soggetto ospitante;
- h) L'indennità di frequenza del tirocinio verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo in ogni mese, ad eccezione del primo mese (v. lettera j). In caso di mancato raggiungimento della soglia minima nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante per il mese in questione e i mesi successivi; il destinatario/tirocinante non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di ANPAL Servizi S.p.A.; il tirocinio si intenderà definitivamente interrotto e sarà considerato concluso;
- i) In caso di mancato raggiungimento del limite minimo del 70% delle ore di frequenza del tirocinio, tutte le ore di prestazione erogate nella medesima mensilità e in quelle successive con riferimento alle Aree di servizio B e C non verranno reputate ammissibili;

- j) In caso di interruzione anticipata del tirocinio nel corso del primo mese di attività nessun contributo verrà riconosciuto: al destinatario a titolo di indennità di frequenza; al beneficiario/soggetto proponente ed al soggetto ospitante, per le prestazioni erogate nell'ambito delle Aree di servizio A, B e C;
- k) In caso di interruzione anticipata del tirocinio a partire dal secondo al quinto mese, il contributo per le ore previste nelle Aree di servizio B e C, sarà riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di tirocinio considerati validi, arrotondando le frazioni di ora per eccesso o difetto, purché effettivamente svolte;

Tutte le attività dovranno inoltre essere erogate:

- in presenza del destinatario;
 - con modalità individuale, sulla base del rapporto 1 operatore - 1 destinatario;
 - secondo unità minime di 1 (una) ora di prestazione equivalente a 60 minuti; non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima;
 - debitamente certificate sulla base di registri presenza vidimati (Registro attività formative; Registro attività non formative).
- l) Le attività previste dall'Area di Servizio B (Servizi di formazione) devono essere erogate obbligatoriamente nell'orario di svolgimento del tirocinio e durante i 5 mesi di durata del tirocinio.
- m) Gli operatori non possono svolgere attività per un numero di ore superiore alle 8 giornaliere.
- n) Gli operatori non possono erogare prestazioni in sovrapposizione con altre.
- o) Le attività previste nell'Area di servizio C – Servizio al lavoro, pari a massimo 18 ore, devono essere erogate:
- dopo la data di avvio del tirocinio e non oltre 30 giorni dalla data di termine dello stesso e comunque entro il 08/04/2020;
 - in orari che non rientrano nell'orario di svolgimento del tirocinio.
- p) I Destinatari, nel corso del tirocinio, non potranno svolgere a loro volta attività di tutoring didattico e/o aziendale (Area dei Servizi - B) Servizi di formazione) nei confronti di altri tirocinanti/destinatari inclusi nel presente Avviso.
- q) La programmazione delle attività, in termini di attività previste, durata e pianificazione temporale del processo dovrà risultare in maniera univoca dal Piano di intervento personalizzato (PIP).

13. Obblighi del beneficiario (soggetto proponente) e del soggetto ospitante

Il beneficiario (soggetto proponente) è tenuto ai seguenti adempimenti:

- Stipulare la convenzione con il soggetto ospitante, strutturata secondo i parametri minimi indicati dalle normative regionali o dalle Linee Guida nazionali;
- Stipulare il progetto formativo con il soggetto ospitante e il tirocinante in cui sia puntualmente indicata l'articolazione del tirocinio come previsto dalle normative regionali o dalle linee guida nazionali;
- Apertura della posizione INAIL in favore dei destinatari per tutta la durata del tirocinio;
- Assicurazione per responsabilità civile verso terzi in favore dei destinatari;
- Garantire il tutoraggio didattico;
- Garantire la corretta tenuta dei registri.

Il beneficiario (soggetto proponente) è altresì tenuto a:

- a) osservare le normative, nazionali e regionali nelle materie oggetto dell'Avviso;
- b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- d) verificare e vigilare che il soggetto ospitante:
 - I. possa ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti indicati dalle Linee Guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Stato- Regioni e Province autonome in data 25/05/2017 e dalle rispettive norme regionali;
 - II. sia in regola con la normativa in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
 - III. applichi nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
 - IV. sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - V. sia in regola con l'assolvimento degli obblighi in ordine alla normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
 - VI. sia in regola con la normativa di riferimento sul "*de minimis*"
- e) utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
- f) predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive;

- g) in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex post;
- h) registrare le attività erogate sul sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. e presentare le domande di contributo – sia per la parte relativa alla propria attività che per quella relative all'attività degli Enti ospitanti entro il 10/05/2020.

Decorsi i termini detti nessuna domanda di contributo per i tirocini autorizzati sarà ammessa.

- i) su semplice richiesta di ANPAL Servizi S.p.A. esibire la documentazione originale;
- j) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche disposte anche senza preavviso da ANPAL Servizi S.p.A. e dai soggetti a ciò preposti;
- k) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- l) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da ANPAL Servizi S.p.A. entro i termini fissati;
- n) registrare e inserire i dati di propria competenza in relazione ai percorsi di inserimento lavorativo da attivare nel sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A., utilizzando le credenziali di accesso rilasciate da ANPAL Servizi S.p.A.;
- o) assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento;
- p) garantire che destinatari e soggetti ospitanti siano informati del presente Avviso e dei contributi previsti in loro favore;
- q) acquisire l'autorizzazione al trattamento dei dati dei destinatari e degli ospitanti ai sensi e nei limiti della normativa sulla privacy

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario/soggetto proponente, ANPAL Servizi S.p.A. procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

Il soggetto ospitante è tenuto ai seguenti adempimenti di legge:

- Effettuare la comunicazione obbligatoria (UNILAV) di avvio del tirocinio e l'eventuale comunicazione obbligatoria nel caso di cessazione anticipata.
- Provvedere all'erogazione del modulo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Il progetto formativo dovrà pertanto prevedere la realizzazione di una specifica ed adeguata unità formativa, da svolgersi entro e non oltre il secondo mese dall'avvio del tirocinio e all'interno degli orari del percorso di tirocinio, finalizzata all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.
- Garantire la corretta tenuta del registro delle attività formative.

- Garantire la presenza del tutor aziendale.
- Fornire la massima collaborazione allo svolgimento delle verifiche "in itinere"; tali controlli potranno essere effettuati da ANPAL Servizi S.p.A. e dai soggetti istituzionali.
- Utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010.
- Fornire al Soggetto proponente la domanda di contributo per l'attività svolta dal tutor aziendale.

14. Modalità di erogazione

a. Indennità di frequenza per il destinatario

A fronte di un percorso di tirocinio della durata di 5 mesi al destinatario sarà erogata una indennità di frequenza dell'ammontare di € 500,00/mese, per un massimo di € 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge.

Nel caso di tirocini avviati in Regioni in cui la normativa regionale preveda l'obbligo di erogare una indennità di frequenza superiore a € 500,00, sarà cura del beneficiario (soggetto proponente) assicurarsi che sia garantito il riconoscimento della differenza tra quanto erogato da ANPAL Servizi S.p.A. e quanto richiesto dalle specifiche normative regionali. ANPAL Servizi S.p.A. non erogherà indennità di frequenza di valore superiore a quanto previsto dal presente Avviso.

L'indennità di frequenza verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo, così come previsto al precedente art. 12, punto i).

L'indennità di frequenza sarà erogata direttamente da ANPAL Servizi S.p.A. sulla base della documentazione caricata sul sistema informativo dedicato che attesta l'effettivo svolgimento del tirocinio, che dovrà essere prodotta dal beneficiario (soggetto proponente) mese per mese. La procedura amministrativa prevede che l'indennità mensile sia erogata al destinatario 30 giorni dopo la chiusura della mensilità cui la richiesta di pagamento si riferisce.

b. Contributo in favore del beneficiario (soggetto proponente)

Per i beneficiari (soggetti proponenti) è previsto un contributo massimo per ciascun percorso, di € 2.000,00 (duemila/00), corrispondente a 64 ore di attività regolarmente erogate e certificate.

L'erogazione del contributo ai beneficiari (soggetti proponenti) avverrà secondo le seguenti modalità:

- Il beneficiario (soggetto proponente) deve inserire sul sistema informativo dedicato PLUS la documentazione relativa a tutti i tirocini gestiti, compresi quelli conclusi anticipatamente e per i quali non sia stata erogata alcuna indennità mensile al tirocinante, entro 30 giorni dal termine dell'ultimo percorso. Il beneficiario (soggetto proponente) inserisce sul sistema informativo dedicato anche la documentazione per conto delle aziende ospitanti.
- La formale richiesta di contributo dovrà essere digitalizzata mediante scansione ed inviata completa degli allegati previsti, ivi inclusa la dichiarazione "de minimis" all'indirizzo di posta elettronica certificata percorsi@pec.anpalservizi.it. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere compilate utilizzando i format che saranno resi disponibili dal sistema informativo.
- Successivamente alla ricezione della domanda di contributo, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà alla verifica amministrativo-contabile finale. In tale fase ANPAL Servizi S.p.A. potrà richiedere integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando ai soggetti proponenti il termine perentorio di presentazione. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento di concessione, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà all'erogazione del contributo. L'erogazione del contributo per i soggetti richiedenti è subordinato al buon esito delle verifiche previste dalla legge in materia di regolarità contributiva (DURC), di mancato superamento soglia De Minimis attraverso RNA.

c. Contributo in favore del soggetto ospitante

Per il **soggetto ospitante** è previsto, per ogni tirocinio ospitato, un contributo massimo per le attività di tutoraggio di € 500,00 (cinquecento/00) corrispondente a 16 ore di attività regolarmente erogate e certificate. In caso in cui il soggetto ospitante abbia natura pubblica, non è prevista l'erogazione del contributo per il tutoraggio aziendale.

- Ogni **soggetto ospitante** al termine delle verifiche amministrative in capo ad ANPAL Servizi S.p.A. in base alla documentazione allegata in PLUS come indicato al precedente punto b), invierà la propria formale richiesta di contributo sottoscritta dal legale rappresentante e completa degli allegati al beneficiario (soggetto proponente) che provvederà all'inoltro ad ANPAL Servizi S.p.A., congiuntamente alla propria.
- In tale fase ANPAL Servizi S.p.A. potrà richiedere, per il tramite del beneficiario (soggetto proponente), integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando il termine perentorio di presentazione. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento di concessione, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà all'erogazione del contributo. L'erogazione del contributo per i soggetti richiedenti è subordinato al buon esito delle verifiche previste dalla legge in materia di regolarità contributiva (DURC), di mancato superamento soglia De Minimis attraverso RNA.

d. Modalità di invio delle richieste di contributo da parte del Soggetto proponente

Il beneficiario (soggetto proponente) trasmette ad ANPAL Servizi S.p.A. in un'unica soluzione alla casella di posta certificata percorsi@pec.anpalservizi.it la propria domanda di contributo e quella/e del/i soggetto/i ospitante/i per la verifica amministrativo-contabile finale.

I soggetti proponenti e le aziende ospitanti devono essere in regola con il DURC al momento della concessione del contributo, che si individua alla data di pubblicazione del Provvedimento di concessione. Qualora all'atto dell'effettivo pagamento il DURC risulti non regolare, si procederà ai sensi di legge.

15. Pubblicità

ANPAL Servizi S.p.A. informa che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto ammesso di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impiegando a tal fine i loghi ufficiali del Ministero e dei fondi di finanziamento – FSE PON Inclusion - e di conformarsi alle direttive che da questi ultimi saranno richiesti in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

Il Soggetto Promotore è tenuto, inoltre, a:

- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento da avviare, garantendo adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta delle candidature dei soggetti interessati.

ANPAL Servizi S.p.A. procederà a comunicare ogni informazione inerente il progetto sul proprio sito www.anpalservizi.it. La pubblicazione sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. costituisce pubblicità legale a ogni effetto di legge.

ANPAL Servizi S.p.A. informa i soggetti beneficiari che tutte le comunicazioni relative al presente Avviso avverranno solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato nel modulo di domanda che costituisce, pertanto, elezione di domicilio informatico.

16. Orari e disponibilità del sistema informativo

ANPAL Servizi S.p.A. garantisce la disponibilità dei servizi del sistema informativo nei giorni feriali: dalle ore 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30 alle 13.00 il venerdì.

Fuori dalle fasce di garanzia il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzioni, programmate o non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore.

17. Protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati acquisiti nell'ambito del presente avviso è il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l'Immigrazione. ANPAL Servizi opera i trattamenti in qualità di Responsabile del Ministero. Data Protection Officer di ANPAL Servizi è Giuseppe Bartone a cui è possibile rivolgersi attraverso l'indirizzo email rpd@anpalservizi.it

L'adesione al presente Avviso e la trasmissione della documentazione richiesta comporta, per il principio di bilanciamento degli interessi, il consenso al trattamento dei dati ivi riportati. I dati saranno trattati da personale di ANPAL Servizi S.p.A. nel rispetto del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679, e potranno essere comunicati a soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

ANPAL Servizi S.p.A. informa, altresì, che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e sarà effettuato in maniera prevalente attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In particolare, i dati verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica costruita in modo tale da consentire l'accesso al solo personale autorizzato. In relazione ai dati dei destinatari, i proponenti autorizzano ANPAL Servizi S.p.A. al trattamento degli stessi ed all'inserimento nelle banche dati dedicate.

I diritti attribuiti all'interessato dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e dal Regolamento (UE) 2016/679 potranno essere esercitati scrivendo a privacy@anpalservizi.it.

A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

La gestione delle attività conseguenti all'ammissione al finanziamento avverrà attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A. L'anagrafica del beneficiario/soggetto proponente sarà caricata sul sistema informativo da ANPAL Servizi S.p.A.. I soggetti proponenti, successivamente alla pubblicazione degli elenchi degli idonei, richiederanno le credenziali di accesso al sistema per un massimo di 3 operatori, che, espressamente incaricati al trattamento dei dati secondo le procedure dell'ente proponente, potranno procedere alla registrazione in piattaforma dei dati anagrafici dei destinatari dell'intervento, della pianificazione dei percorsi, dell'esito degli stessi; procederanno alla richiesta di contributo attraverso le apposite funzioni disponibili in piattaforma, allegando, ove previsto, i documenti giustificativi comprovanti la realizzazione delle attività. La verifica della correttezza e veridicità dei dati inseriti nel sistema predetto è di completa ed esclusiva responsabilità dei soggetti proponenti.

Gli operatori autorizzati provvederanno ad inserire nella piattaforma informatica nel presupposto imprescindibile del rispetto della normativa in materia di privacy, relativamente agli obblighi di informativa. A tal riguardo, si specifica che il beneficiario/soggetto proponente dovrà garantire che ai destinatari venga fornita ogni informazione relativa al trattamento dei propri dati personali ed acquisito il relativo consenso. Resta ovviamente in capo al beneficiario/soggetto proponente la raccolta e la conservazione della documentazione originale.

18. Controlli e sanzioni

ANPAL Servizi S.p.A. metterà a disposizione degli operatori una guida operativa nella quale saranno descritte le modalità di utilizzo della strumentazione informatica dedicata.

Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e la bontà dei percorsi avviati, ANPAL Servizi S.p.A. realizzerà controlli "in itinere" anche senza preavviso presso i soggetti beneficiari e presso gli ospitanti.

I partecipanti – beneficiari e ospitanti - dovranno consentire gli opportuni controlli di ANPAL Servizi S.p.A. sulla documentazione presentata. ANPAL Servizi S.p.A. potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l'integrazione documentale ai sensi della vigente normativa.

La mancata collaborazione nella fase di controllo comporta in automatico la decadenza dal beneficio. Ad ogni buon conto il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte qualora il beneficiario/soggetto proponente:

- compia gravi inadempienze nell'attività di reporting e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio sull'andamento delle attività progettuali;
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;

- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- eroghi attività a favore di destinatari diversi da quelle previste dalla filiera dei servizi prevista dal presente Avviso;
- non consegna ad ANPAL Servizi S.p.A., che rilascerà quietanza di ricevimento, i registri originali su cui sono state riportate le attività non formative e di tirocinio;
- alteri i registri, tale comportamento, essendo i registri documenti pubblici, comporterà, anche le previste conseguenze di legge;
- non consenta e non fornisca la massima collaborazione dello svolgimento delle verifiche "in itinere" svolte anche da personale di ANPAL Servizi S.p.A..

Il contributo potrà essere altresì revocato, qualora il soggetto ospitante:

- non effettui la comunicazione obbligatoria (UNILAV) di avvio del tirocinio e l'eventuale comunicazione obbligatoria nel caso di cessazione anticipata;
- non provveda all'erogazione del modulo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro il secondo mese di tirocinio;
- alteri il registro delle attività formative, tale comportamento, essendo il registro un documento pubblico, comporterà le previste conseguenze di legge;
- non consenta e non fornisca la massima collaborazione dello svolgimento delle verifiche "in itinere", svolte anche da personale di ANPAL Servizi S.p.A.

Il contributo potrà essere revocato qualora nel corso delle verifiche il personale di ANPAL Servizi S.p.A. ovvero del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non trovi presso il luogo di svolgimento dei tirocini, i destinatari delle azioni ovvero i registri, ovvero qualora nel corso delle verifiche vengano accertate irregolarità nella gestione dei tirocini o nella documentazione relativa

Non è ammesso il cumulo con altri finanziamenti pubblici a valere sulle medesime attività svolte sia dagli operatori che dai destinatari.

19. Tenuta della documentazione

I beneficiari/soggetti proponenti sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione per cinque anni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del C.C., dal termine di chiusura delle attività previsto all'Art.9 dell'Avviso rendendosi disponibile a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni.



20. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è Rosa Rotundo; richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso e agli allegati possono essere inoltrate esclusivamente per iscritto all'indirizzo di posta elettronica: percorsi@anpalservizi.it.

21. Foro competente

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

22. Modifiche e revoca

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da ANPAL Servizi S.p.A. qualora ne ravvisi la necessità a proprio insindacabile giudizio e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni nei provvedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse ovvero di modalità di rendicontazione. La pubblicazione delle modifiche sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. www.anpalservizi.it, nella sezione "Bandi", costituisce a tutti gli effetti pubblicità legale.

ANPAL Servizi S.p.A.
Il Responsabile della Divisione Transizioni
Agostino Petrangeli

